

IVA

La detrazione Iva: scelta o obbligo?

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Le molteplici **novità del 2019** in ambito Iva – su tutte, fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi – richiedono un raccordo tra “vecchie” regole del **D.P.R. 633/1972** e nuove procedure interne, riviste “**in ottica XML**”. A tal proposito si propone un riepilogo delle regole che consentono la **detrazione dell'Iva sugli acquisti**.

La **detrazione Iva non è un obbligo del contribuente** ma un **suo diritto** e per esercitarlo deve provvedere all'**annotazione del documento nel registro Iva acquisti**. Quando l'**Iva è indetraibile** è possibile riportare la fattura **direttamente in contabilità**, senza passare dai registri Iva, indicando come costo il totale della fattura comprensivo dell'imposta indetraibile.

È anche possibile **non richiedere la fattura** ai commercianti al minuto quando si effettua un acquisto di beni o servizi che **non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa**: sarà sufficiente ottenere un **documento commerciale** come giustificativo di spesa. La rinuncia alla detrazione Iva in presenza di fattura (**con registrazione solo in contabilità**) comporta però l'**indeducibilità del costo relativo all'imposta non detratta**.

Gli imprenditori che acquistano beni che **formano oggetto dell'attività propria dell'impresa** da **commercianti al minuto** sono invece **obbligati a richiederla**, ai sensi dell'[articolo 22, comma 3, D.P.R. 633/1972](#).

Una volta in possesso della fattura di acquisto, la registrazione nel registro Iva acquisti è **condizione necessaria per esercitare il diritto alla detrazione**. A norma dell'[articolo 25 D.P.R. 633/1972](#), il contribuente deve **annotare in un apposito registro le fatture** di acquisto e le **bollette doganali, anteriormente alla liquidazione periodica** nella quale è **esercitato il diritto alla detrazione** della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale **relativa all'anno di ricezione della fattura** e con riferimento al medesimo anno.

Non sussiste, invece, l'**obbligo di annotare le fatture per operazioni con imposta indetraibile** o le fatture ricevute contenenti somme non soggette, fuori campo o **escluse Iva**.

L'[articolo 6, comma 7, D.P.R. 695/1996](#) prevede che “**non sussiste, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'obbligo di annotare le fatture e le bollette doganali relative ad acquisti e importazioni per i quali ricorrono le condizioni di indetraibilità dell'imposta stabilite dal secondo comma dell'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**”.

Il citato **articolo 19** è stato modificato nel 1997 e ad oggi, l'indetraibilità oggettiva è prevista dall'[articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972](#); di seguito sono riportati alcuni casi di applicazione:

- **prestazioni di trasporto di persone** (salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa);
- acquisto o importazione di **alimenti e bevande**, ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;
- **spese di rappresentanza**, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.

Come già anticipato, l'imprenditore **non è obbligato a richiedere** la fattura quando acquista, da commercianti al minuto, beni o servizi che **non formano oggetto dell'attività di impresa** (si pensi, ad esempio, alle spese generali o alle spese per **prestazioni alberghiere e ristorazione**). Tali spese dovranno in ogni caso essere **documentate con il rilascio di un giustificativo**: i soggetti obbligati, dal **1° luglio 2019**, alla trasmissione telematica dei corrispettivi potranno anche utilizzare la procedura che l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione entro il 29 luglio, per predisporre un **documento commerciale** e, al contempo, memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata.

Si ricorda che l'Iva assolta in relazione ai **servizi alberghieri e di ristorazione**, è detraibile secondo i principi generali, vale a dire nella misura in cui i servizi stessi risultino inerenti ad operazioni che consentono l'esercizio del diritto alla detrazione e siano documentati con fattura. La mancanza della fattura, pertanto, non consente l'esercizio della detrazione Iva mentre ai fini reddituali l'Iva rappresenta un **costo deducibile** solo nel caso in cui **vi sia una limitazione oggettiva della detraibilità**.

L'impresa potrebbe anche **scegliere di non richiedere la fattura per le prestazioni alberghiere e di ristorazione sulla base di valutazioni di convenienza economico-gestionale** nel caso in cui i costi da sostenere, per eseguire gli adempimenti Iva connessi alle fatture, siano superiori al **vantaggio economico** costituito dall'importo dell'Iva detraibile. In tal caso, posto che la scelta dell'operatore si prospetta come la **soluzione economicamente più vantaggiosa**, si può riconoscere all'Iva non detratta per mancanza della fattura la natura di "**costo inerente**" all'attività esercitata e, pertanto, la **deducibilità** ai fini delle imposte sui redditi.

Al riguardo, si richiamano i chiarimenti resi nella [risoluzione 517/E/1980](#), in base ai quali **in mancanza delle fatture** relative alle prestazioni alberghiere e di ristorazione, **l'imprenditore e il professionista possono dedurre dal reddito** – come elemento aggiuntivo del costo sostenuto per l'acquisto delle prestazioni medesime - **l'Iva non detratta, sempreché la stessa presenti la natura di "costo inerente" all'attività** nel senso anzidetto. Diversamente, **non può costituire un costo inerente all'attività esercitata e, conseguentemente, non è deducibile dal reddito l'Iva documentata mediante fattura e rimasta a carico dell'impresa ovvero del professionista a causa del mancato esercizio del diritto alla detrazione** ([circolare 25/E/2010](#)).

